

(N. 1701-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 maggio 1951 (V. Stampato N. 1908)*

d'iniziativa dei Deputati TESAURO, ZERBI, ERMINI e DE PALMA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MAGGIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1951

Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi
per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.

ONOREVOLI SENATORI. — Presso gli Istituti superiori di Magistero, ai quali, come è noto, possono accedere, previo esame di concorso, i diplomati dagli Istituti magistrali, esiste, accanto ai corsi di materie letterarie, di filosofia e pedagogia e a quello per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, anche un corso quadriennale per il conseguimento di un diploma in lingue e letterature straniere. Il piano di studi dell'Istituto magistrale non sembra invero il più idoneo ad assicurare una preparazione adeguata a coloro che intendono dedicarsi allo studio delle lingue; del resto tutto l'ordinamento scolastico italiano esclude

l'esistenza di un istituto secondario particolarmente qualificato a questo fine: tale non è evidentemente il Liceo-Ginnasio, nè il Liceo scientifico, dove allo studio delle lingue straniere si dedicano poche ore settimanali, e nemmeno l'Istituto tecnico commerciale per l'indirizzo troppo praticistico e la mancanza di un adeguato fondamento umanistico.

Il più largo respiro della odierna vita economica, politica e culturale, che tende ogni giorno di più a superare le frontiere degli Stati nazionali, ha accresciuto di molto l'importanza dello studio delle lingue nel mondo moderno. Alle nuove esigenze vogliono rispondere alcuni

istituti scolastici, sorti in quel vasto campo di possibile sperimentazione di nuovi ordinamenti e di nuove indirizzi pedagogici che è la scuola non statale, i quali si propongono di avviare i giovani delle scuole secondarie allo studio delle lingue straniere fin dagli anni dell'adolescenza. La legislazione scolastica vigente, che consente la concessione della parificazione soltanto a quelle scuole che si conformino nei programmi e negli ordinamenti ai modelli statali, esclude tali istituti dal beneficio, proprio delle scuole parificate, di conferire agli alunni titoli di studio per sè validi per l'accesso agli istituti universitari dello Stato; ma il contributo che tali scuole specializzate possono dare per la preparazione dei futuri insegnanti di lingue straniere è così evidente che l'articolo 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, che integra l'articolo 213 del vigente testo unico sull'istruzione superiore, stabilisce al terzo comma: « Agli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti superiori di Magistero possono anche partecipare, soltanto per la iscrizione al corso di diploma di lingue e letterature straniere, le alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza presso la scuola civica "Regina Margherita" di Genova o presso la scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano. A tal uopo i programmi degli esami stessi di licenza dovranno essere approvati dal Ministro e la Commissione giudicatrice dovrà essere presieduta da un Commissario del Ministro ».

Il presente disegno di legge propone l'estensione del beneficio previsto nel suscitato arti-

colo all'Istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano.

Tale Istituto, aperto nel 1942, ebbe l'autorizzazione definitiva nel 1946 (decreto ministeriale 27 giugno 1946); non esisteva pertanto quando fu emanata la norma su riportata; ma il buon funzionamento della scuola, la serietà degli studi che vi si fanno, l'accurata selezione delle alunne più meritevoli durante il quinquennio (a cui si accede dalla Scuola media) risultano ampiamente documentati dalle ispezioni, anche recentissime, e dai controlli esercitati dal Ministero della pubblica istruzione, e sono confermati del resto anche dall'autorevole parere di colleghi dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento che hanno avuto occasione di conoscere direttamente l'Istituto.

La presente proposta, mentre estende un beneficio già consacrato dalla legge a un altro istituto anch'esso meritevole, provvede inoltre a stabilire, anche per le scuole che già godevano di questo beneficio, un sistema di "esame" di licenza che offre più sicure garanzie di quello praticato fin qui: infatti l'esame non dovrà essere più sostenuto davanti ad un'apposita Commissione giudicatrice presieduta da un Commissario nominato dal Ministro, ma davanti ad una Commissione interamente costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi delle Scuole medie superiori.

La 6^a Commissione vi propone pertanto l'approvazione del presente disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

LAMBERTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate delle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano.

Art. 2.

Le alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, « Alessandro Manzoni » di Milano e « Regina Margherita » di Genova, per essere ammesse, secondo le modalità stabilite dal vigente ordinamento didattico universitario, ai corsi di cui all'articolo 1, devono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza, sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti un'apposita Commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori.